Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 10 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 7 DEL 10 GENNAIO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Società Edison, per azioni, in Milano**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Nebiolo, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1946. — **Società anonima italiana per la produzione calci e cementi di Segni, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1946. — **« S.A. C.R.A.S. » Società Anonima Compera Rivendita Amministrazione Stabili, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1946. — **Società anonima di consumo Aosta, in Aosta**: Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1946. — **Romana zucchero, società per azioni, in Roma**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ferrovia Mantova-Modena, società per azioni, in Torino**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varazze**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società idroelettrica dello Sperando, in Firenze**: Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1946. — **Società elettrica Selt-Valdarno, anonima, in Firenze**: Elenco delle obbligazioni ex « Società Toscana per imprese elettriche » sorteggiate il 2 dicembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Selt-Valdarno, anonima in Firenze**: Elenco delle obbligazioni ex « Società elettrica litoranea toscana » sorteggiate il 2 dicembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma**: Obbligazioni ex « Società Brioschi per imprese elettriche » sorteggiate il 29 novembre 1946. — **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Acquedotto De Ferrari Galliera, società per azioni, in Genova**: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1946. — **Società finanziaria assicurativa, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1946. — **Comune di Cremeno (Como)**: Estrazione di obbligazioni. — **S. A. Immobiliare Novarese Lombarda, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1946. — **« Bergomi » Società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1946. — **Società per azioni ferrovia Padova-Piazzola, in Padova**: Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1946. — **Società anonima sebina Umberto Ravasio e C., in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1946.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 501.

Ricostituzione del comune di Abbateggio (Pescara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 634;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Abbateggio, aggregato con regio decreto 28 marzo 1929, n. 634, al comune di San Valentino in Abbruzzo Citeriore, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pescara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Abbateggio ed il nuovo organico del comune di San Valentino in Abbruzzo Citeriore saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 marzo 1929, n. 634.

Al personale già in servizio presso il comune di San Valentino che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 502.

Ricostituzione dei comuni di Castellero e di Tonengo (Asti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 13 maggio 1928, n. 1162;

Visto il regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2417;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Castellero, aggregato a quello di Baldichieri d'Asti con regio decreto 13 maggio 1928, numero 1162, e il comune di Tonengo, aggregato a quello

di Cocconato con regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2417, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Asti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Castellero e di Tonengo e i nuovi organici dei comuni di Baldichieri d'Asti e di Cocconato saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Baldichieri d'Asti e di Cocconato che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno esere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 novembre 194

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 503.

Autorizzazione al Ministro per la marina militare a riservare il sesto delle forniture agli stabilimenti navali, meccanici e industriali del Mezzogiorno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero della marina militare è autorizzato a riservare agli stabilimenti navali, meccanici e industriali esistenti nei territori della Campania, delle Puglie, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia i lavori per la costruzione, riparazione, manutenzione di navi, macchinari, attrezzi ed accessori dell'Amministrazione militare marittima, nonchè le forniture inerenti a tali lavori per una quantità non minore di un sesto dell'ammontare complessivo della somma da sostenersi a tale scopo sul bilancio di ogni singolo esercizio finanziario per conto del Ministero suddetto.

Art. 2.

I lavori e le forniture di cui al precedente articolo debbono risultare subordinati alla condizione di essere effettuate entro i limiti di tempo ritenuti necessari dalle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 3.

Il Ministro per la marina militare stabilirà con proprio decreto le modalità di applicazione del presente decreto tenendo conto delle particolari esigenze regionali, dei tipi di materiale e della entità dei lavori e delle forniture.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MICHELI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 103. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 504.

Ricostituzione dei comuni di Fardella e Teana (Potenza).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 9 aprile 1928, n. 867;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Fardella e Teana, aggregati con regio decreto 9 aprile 1928, n. 867, al comune di Chiaromonte, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Fardella e Teana ed il nuovo organico del comune di Chiaromonte saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla

loro fusione disposta con regio decreto 9 aprile 1928, n. 867.

Al personale già in servizio presso il comune di Chiaromonte che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gararchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 505.

Ricostituzione dei comuni di Scagnello, Perlo e Lisio (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 390;
Visto il regio decreto 15 marzo 1928, n. 666;
Visto il regio decreto 4 febbraio 1929, n. 266;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Scagnello, aggregato a quello di Mombasiglio con regio decreto 16 febbraio 1928, n. 390; il comune di Perlo, aggregato a quello di Nucetto con regio decreto 15 marzo 1928, n. 666, ed il comune di Lisio, aggregato a quello di Viola con regio decreto 4 febbraio 1929, n. 266, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Scagnello, Perlo e Lisio ed i nuovi organici dei comuni di Mombasiglio, Nucetto e Viola saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Mombasiglio, Nucetto e Viola che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 506.

Ricostituzione dei comuni di Castelfondo e Cloz (Trento)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 novembre 1928, n. 2715;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Castelfondo e Cloz, aggregati con regio decreto 8 novembre 1928, n. 2715, al comune di Brez, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Castelfondo e Cloz ed il nuovo organico del comune di Brez saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 8 novembre 1928, n. 2715.

Al personale già in servizio presso il comune di Brez che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 507.

Ricostituzione dei comuni di Baldissero Canavese, Pecco e Ciconio (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 7 marzo 1929, n. 443;
Visto il regio decreto 25 marzo 1929, n. 558;
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 782;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Baldissero Canavese, aggregato a quello di Castellamonte con regio decreto 7 marzo 1929, n. 443; il comune di Pecco, aggregato a quello di Alice Superiore con regio decreto 25 marzo 1929, n. 558; il comune di Ciconio, aggregato a quello di Agliè con regio decreto 28 marzo 1929, n. 782, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Baldissero Canavese, Pecco e Ciconio ed i nuovi organici dei comuni di Castellamonte, Alice Superiore e Agliè saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Castellamonte, Alice Superiore e Agliè che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 18. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 508.

Ricostituzione dei comuni di Sambuco e Pietraporzio (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 7 giugno 1928, n. 1525;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Sambuco e Pietraporzio, riuniti in unico Comune denominato Sambuco-Pietraporzio, con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1525, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Sambuco e Pietraporzio saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1525.

Al personale già in servizio presso il comune di Sambuco Pietraporzio che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 509.

Ricostituzione dei comuni di Gottasecca, Bosia e Battifollo (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 febbraio 1928, n. 376;
Visto il regio decreto 1° marzo 1928, n. 537;
Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1185;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Gottasecca, aggregato a quello di Camerana con regio decreto 12 febbraio 1928, n. 376; il comune di Bosia, aggregato a quello di Castino con regio decreto 1° marzo 1928, n. 537, e il comune di Battifollo, aggregato a quello di Bognasco con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1185, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Gottasecca, Bosia e Battifollo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Camerana, Castino e Bognasco che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 510.

Ricostituzione dei comuni di Andalo, Bleggio Inferiore e Bleggio Superiore (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 836;
Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1170;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Andalo, aggregato a quello di Molveno con regio decreto 29 marzo 1928, n. 836, e i comuni di Bleggio Inferiore e Bleggio Superiore, riuniti in unico Comune denominato Bleggio, in virtù del regio decreto 6 maggio 1928, n. 1170, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Andalo, Bleggio Superiore e Bleggio Inferiore ed il nuovo organico del comune di Molveno saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Molveno e di Bleggio che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 14. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 511.

Erezione in Comune autonomo della frazione di San Benedetto in Perillis del comune di Collepietro (L'Aquila).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La frazione di San Benedetto in Perillis del comune di Collepietro, è eretta in Comune autonomo col territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di L'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Collepietro e di San Benedetto in Perillis.

Art. 2.

L'organico del comune di San Benedetto in Perillis ed il nuovo organico del comune di Collepietro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Collepietro che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 25. — FRASCA

RELAZIONE e DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° gennaio 1947.

Scioglimento del Consiglio comunale di Roma e nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
AL
CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Dopo le elezioni amministrative svoltesi il 10 novembre 1946, il nuovo Consiglio comunale di Roma, fu convocato nei giorni 4 e 11 dicembre per la nomina del Sindaco e della Giunta.

Nella prima adunanza non fu possibile addivenire all'elezione, e nella seconda, dopo esperite con esito positivo le votazioni, tutti gli eletti rassegnarono, seduta stante, le proprie dimissioni perchè alcuni degli assessori dichiararono di non volere accettare il mandato.

Successivi tentativi per una intesa fra i gruppi politici rappresentati nel Consiglio comunale sono riusciti infruttuosi onde il Prefetto di Roma si è trovato nella necessità di assicurare il funzionamento dell'Amministrazione comunale con la nomina di un commissario prefettizio e di proporre, contemporaneamente, lo scioglimento del predetto consesso a termini dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

A ciò viene provveduto con l'unito decreto che, ai sensi dell'art. 324 del citato testo unico, contempla anche la nomina di un commissario straordinario nella persona del Prefetto dott. Mario De Cesare.

Il Ministro: DE GASPERI

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il Prefetto dott. Mario De Cesare è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

(32)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Caserta, Catania, Livorno, Milano, Reggio Calabria e Torino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Caserta, Catania, Livorno Milano, Reggio Calabria e Torino, nei quali è

stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Caserta, Catania, Livorno, Milano, Reggio Calabria e Torino.

Roma, addì 26 novembre 1946

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(20)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sismano (Terni)

La zona di ripopolamento e cattura di Sismano (Terni), della estensione di ettari 1480, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 agosto 1941, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1947-48.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(6)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 20.

Il sig. Mezzadri Walter di Umberto, dom. a Parma in via Vittorio Emanuele n. 44, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-*A* n. 4594, rilasciatagli il 5 marzo 1943 da questa Direzione generale, a favore del buono del Tesoro novennale 4 % scaduto il 15 febbraio 1943, serie 5, n. 711, di L. 3000, intestato a Mattioli Attilio fu Francesco, vincolato per reddito militare, presentato per rinvestimento in altri buoni del Tesoro.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza intervento di opposizioni, ai sensi dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà alla consegna dei nuovi buoni provenienti dalla chiesta operazione, senza ritiro di ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3040)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 gennaio 1947 - N. 1

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906 ex	84,70
Id. 3,50 % 1902 ex	82,60
Id. 3 % lordo	69,40
Id. 5 % 1935 ex	91,65
Redimibile 3,50 % 1934 ex	82,30
Id. 5 % 1936 ex	90,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,025
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,225
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,80
Id. 5 % convertiti 1951	97,05

Media dei cambi e dei titoli del 3 gennaio 1947 - N. 2

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	9,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	84,80
Id. 3,50 % 1902	82,80
Id. 3 % lordo	69,40
Id. 5 % 1935	91,60
Redimibile 3,50 % 1934	82,05
Id. 5 % 1936	90,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,675
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,225
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,85
Id. 5 % convertiti 1951	97,075

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.